



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza in data 08 aprile 2026, composta dai Magistrati:

Maria Rachele	ARONICA	- Presidente
Gioacchino	ALESSANDRO	- Consigliere
Tatiana	CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio	TEA	- Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	. Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario – Relatore
Francesca	LEOTTA	- Referendario
Marina	SEGRE	- Referendario
Mara	ROMANO	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 173;

Vista la deliberazione n. 111/2025/INPR, con la quale sono state approvate da ultimo da parte di questa Sezione le *"Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005"*.

Visto che, con la determina sindacale n. 5 del 07/08/2025, è stato conferito l'incarico di *"esperto del Sindaco"*, ex art. 14 l.r. n. 7/1992, al dott. Carmelo Calabrese;

Visto che, ai fini dell'espletamento del controllo ex art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, con nota prot. Cdc n. 1170 del 11.2.2026 si chiedeva all'Ente di fornire gli atti e si ponevano in contraddittorio le prime risultanze del controllo;

Vista la nota prot. C.d.c. n. 1622 del 27.2.2026 del Segretario comunale;

Vista l'ordinanza n. 35/2026 con cui il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso.
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

**Controllo ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa
relativi ad incarico di consulenza conferito dal Comune di Furnari (ME).**

FATTO

Con la nota del 25.10.2025 (trasmessa anche alla Procura regionale), il revisore unico segnalava di avere appreso che il Sindaco avrebbe adottato la determinazione n. 5 del 07/08/2025 -registro generale determinazione n. 414 del 07/08/2025-, avente ad oggetto: *“Conferimento incarico di esperto del Sindaco al Dott. Carmelo Calabrese in materia economica -finanziaria -contabile a norma dell'art. 14 della L.R. Sicilia n. 7/92 e s.m.i”, “per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla materia di programmazione economico-finanziaria e contabile, il dott. Calabrese Carmelo residente a Novara di Sicilia, con obbligo di relazionare in forma scritta, su richiesta del Sindaco, sull'attività che dallo stesso sarà svolta”*.

Con nota prot. Cdc n. 1170 del 11.2.2026 il magistrato istruttore ha chiesto al Segretario generale l'attestazione di invio della citata determina a questa Sezione, evidenziando che l'atto di nomina appariva adottato in assenza di stanziamenti e impegni, dandosi atto nello stesso atto che *“le superiori somme saranno assegnate con successivo provvedimento, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Area II”*), nonché in gestione provvisoria.

Con nota prot. Cdc n. 1622 del 27.2.2026, il Segretario comunale dell'Ente riferisce sul punto che :

“In data 07.08.2025 con Determina Sindacale n. 5 – R.G. n. 414 del 07.08.2025 (all. A), veniva conferito l'incarico di esperto al Dott. Carmelo Calabrese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992.

L'incarico è stato conferito in ragione della specifica e comprovata professionalità del soggetto, necessaria per fornire al Sindaco un supporto qualificato “per una corretta gestione in materia di programmazione economico finanziaria, di bilancio e programmazione economica per

conseguire ottimali risultati nella conduzione della politica di bilancio e della politica fiscale, che versano in gravissima situazione, attesa la mancata approvazione di bilanci e rendiconti delle annualità precedenti (pag. n. 2 D.S.).

Appare opportuno rammentare che all'epoca della nomina il Comune di Furnari era già stato commissariato per la mancata approvazione dei bilanci 2024/2026 e 2025/2027 (Commissario ad Acta Dott. Mario Teresi) e dei rendiconti 2023 e 2024 (Commissario ad Acta Dott. Domenico Mastrolembro Ventura).

In data 07.08.2025 il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Francesca Paterniti Martello, era in congedo parentale ed era sostituita dalla Dott.ssa Alessandra Coglitore, giusta Determina Sindacale n. 2 R.G. n. 218 del 06.05.2025.

La determina sindacale prevedeva la corresponsione al professionista di un "compenso lordo pari a Euro 6.800,00 complessive di oneri sociali per mesi 3, oltre ai rimborsi spese viaggi documentati, oltre euro 578,00 per costo IRAP a carico dell'Ente e dell'esperto come per legge dando atto che tale compenso rientra nei limiti di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii."

Prevedeva, altresì: " ...di imputare la complessiva spesa di Euro 6.800,00 lordi, oltre euro 578,00 per spese IRAP, sui capitoli 18504/1 e 1800/1 del bilancio 2023-2025 oltre al rimborso spese da documentare..."

Alla determina non risulta allegata attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area competente (all'epoca Dott.ssa A. Coglitore).

La stessa non risulta formalmente trasmessa ai soggetti indicati nel dispositivo (punto 2) né risulta attestazione di invio alla Corte dei Conti. Risulta pubblicata su Amministrazione Trasparente in data 12.08.2025.(...)

In data 13.01.2026 è stata pubblicata la determina A.F. n. 53 -R.G. n. 692 del 30.12.2025, avente ad oggetto: "Presa d'atto incarico di esperto ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii. conferito dal Sindaco al Dott. Carmelo Calabrese. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per acconto e rimborso spese di viaggio periodo dal 07/08/2025 al 30/11/2025." (all. B)

Sono state rilevate incongruenze e lo scrivente Segretario Comunale, con nota prot.n 2306 del 21.02.2026, ha invitato il Responsabile pro tempore dell' Area II Finanziaria, Dott.ssa

Alessandra Coglitore (nominata con determina sindacale n. 1 – R.G. n. 8 del 13.01.2026, con scadenza 28.02.2026), a valutare alcuni rilievi e a ritirare l'atto in autotutela.

In particolare si legge: "... DETERMINA....

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.800,00 sui Capitoli 8500 - 1800 e 9900 del Bilancio di Previsione corrente, che presentano la necessaria disponibilità;

3. DI LIQUIDARE E PAGARE a titolo di acconto in favore del Dott. Carmelo Calabrese la somma di € 3.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) quale spettanza per l'attività prestata, oltre ad un rimborso spese viaggio di € 276,00;"

L'importo di euro 5.800,00 è inferiore a quello indicato nella D.S. di nomina dell'esperto, così come sono diversi alcuni dei capitoli indicati.(...)

Non è stato emesso alcun mandato di pagamento.

L'Ufficio Protocollo ha riferito che in data odierna è pervenuta da parte dell'Esperto Dott. Calabrese comunicazione di rinuncia al compenso".

Con nota prot. 2634 del 27.02.2026, l'esperto del Sindaco ha relazionato sull'attività svolta (successivamente alla liquidazione), dichiarando:

- "che lo scrivente ha ricoperto l'incarico di Esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 nel periodo compreso tra il 07.08.2025 e il 06.11.2025;*
- che l'attività è stata regolarmente ed effettivamente espletata per l'intera durata del mandato, garantendo supporto specialistico in una fase di estrema criticità gestionale per l'Ente;*

L'intervento dello scrivente si è reso indispensabile per evitare un danno certo, grave e irreparabile all'Ente, agendo nei seguenti ambiti:

- 1. Supporto Tecnico-Finanziario d'Urgenza: In assenza di figure apicali nel settore finanziario, lo scrivente ha operato per garantire la continuità amministrativa durante la gestione provvisoria (ex art. 163 del TUEL);*
- 2. Riaccertamento Residui: Attività di analisi dei residui attivi e passivi finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;*
- 3. Monitoraggio PNRR e Opere Pubbliche: Controllo costante con l'Ufficio Tecnico per il rispetto delle scadenze perentorie dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui perdita avrebbe configurato un gravissimo danno erariale. Tale attività trova*

legittimazione nella giurisprudenza contabile (vedasi Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia n. 151/2023), che ammette il ricorso a consulenze in gestione provvisoria qualora siano dirette a prevenire pregiudizi finanziari imminenti.(...)

Al fine di non arrecare alcun pregiudizio al Sindaco e all'Amministrazione, e per disinnescare sul nascere ogni profilo di responsabilità erariale derivante dagli eventuali errori contabili degli uffici:

Lo scrivente, che ad oggi non ha percepito alcun compenso né indennità, dichiara di RINUNCIARE INTEGRALMENTE a ogni spettanza economica maturata per il periodo 07.08.2025 - 06.11.2025;

2. La prestazione viene dunque configurata come attività resa a titolo gratuito per puro spirito di servizio istituzionale;

3. Tale rinuncia elimina la sussistenza di un danno erariale (assenza di esborso), sanando le criticità sollevate dalla Magistratura Contabile in merito alla copertura finanziaria dell'atto".

DIRITTO

1.Sul punto si rileva che l'art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche.

In riferimento ai parametri del controllo, la giurisprudenza contabile ha affermato che "l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere" (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/2008).

Siamo in presenza, dunque, di una verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell'atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell'ente controllato.

Sul tema, una peculiare disciplina è contenuta nell'art.14 della l.r. siciliana n.7 del 1992, così come precisato, per ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 15.03.2022, e nell'art.12 della legge regionale siciliana n. 15/2015 .

In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza (esperti del Sindaco) :

- è possibile il conferimento per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza. L'oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell'incarico conferito all'esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale. (ex multis, Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022);

- la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione. Dall'altro, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;

- la doverosa considerazione della peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico - considerazione che ha già

condotto la Corte costituzionale a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) - consente di ammettere il rinnovo a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

- non è necessario l'inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 42, della legge 311/2004.

Al fine di orientare e uniformare l'attività delle amministrazioni sottoposte a tale tipologia di controllo, infine, questa Sezione ha approvato, da ultimo, con deliberazione n. 111/2025/INPR, le *"Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005"*.

2.Effettuato l'inquadramento normativo sui presupposti richiesti per il conferimento degli incarichi e sulla natura del controllo della Corte dei conti nella *subiecta materia*, sulla base dello stato degli atti, si ritiene di rinvenire gli elementi legittimanti l'esercizio del controllo *ex art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005*, in ragione del superamento del limite di spesa (compenso lordo di euro 6.800,00 pattuito in favore del collaboratore) e della natura consulenziale dell'attività richiesta all'esperto.

Stante, dunque, la sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, si espongono le risultanze istruttorie che seguono.

2.2 Preliminarmente, si rende opportuna una sintetica disamina della peculiare disciplina regionale, in materia di conferimento di collaborazioni esterne, recata dall'art. 14 della l.r. n. 7/1992.

Come noto, con l'art. 14 della l.r. n. 7/1992, il legislatore regionale ha conferito al Sindaco (in qualità di Organo di Governo dell'Ente Locale, eletto direttamente dai

cittadini, verso i quali egli risponde personalmente dal punto di vista politico) la facoltà di nominare, a tempo determinato, esperti dotati di elevata qualificazione professionale, che possano supportarlo nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo, attribuitegli dalle leggi nelle materie rientranti nelle proprie specifiche competenze.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, “[...] gli incarichi di collaborazione esterna, previsti dall’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1992, non possono consistere in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’ente locale, atteso il chiaro tenore letterale della norma, che fa riferimento “all’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza” (del sindaco).

Pertanto, dopo la riforma dell’ordinamento degli enti locali, la facoltà di utilizzare le forme di collaborazione previste dal più volte menzionato articolo 14 della legge regionale n. 7/1992, non può legittimamente essere rivolta per l’espletamento di compiti gestionali, che per legge non rientrano tra le competenze funzionali del sindaco e degli altri organi politici.

E, in questo senso, considerato che, come già sottolineato, il conferimento di tali incarichi a tempo determinato deve intendersi strumentale allo svolgimento delle funzioni proprie del sindaco, spetta a questo organo individuare in concreto, all’atto della nomina, le azioni per le quali necessita il supporto all’attività di indirizzo politico e di delineare l’oggetto (o gli oggetti) dell’incarico di collaborazione dell’esperto, così come l’utilità che, prevedibilmente, può derivarne come risultato delle prestazioni rese dal professionista esterno” (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 65/2019).

Trattasi, dunque, di tipi di incarichi di collaborazione esterna dal carattere strettamente fiduciario che comportano l’espletamento di attività e funzioni strumentali al miglior espletamento, da parte del Sindaco, dei suoi compiti d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo (si rinvia sul punto alla ricostruzione contenuta nella deliberazione di questa Sezione n. 173/2024/VSGO).

2.3.Ciò premesso, venendo ora all’esame, nel merito, del conferimento al dott. Calabrese, il Collegio evidenzia che, dall’esame della documentazione, emergono le seguenti criticità:

- L'atto di nomina è stato adottato in assenza di stanziamenti e impegni, dandosi atto nello stesso che *"le superiori somme saranno assegnate con successivo provvedimento, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Area II"*, nonché in gestione provvisoria.
- Solo con la determina n. 692 del 30.12.2025 la Responsabile dell'area II, nonostante la determina sindacale prevedesse, quale durata dell'incarico, il periodo 07.08.2025 al 07.11.2025, ha disposto di:
 - o prendere atto del provvedimento sindacale citato in premessa relativo all'incarico conferito al Dott. Carmelo Calabrese;
 - o impegnare la somma complessiva di € 5.800,00 sui Capitoli 8500 - 1800 e 9900 del Bilancio di Previsione corrente (quindi solo parziale e tardivo);
 - o liquidare e pagare a titolo di acconto in favore del Dott. Carmelo Calabrese la somma di € 3.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) quale spettanza per l'attività prestata, oltre ad un rimborso spese viaggio di € 276,00.

Il Collegio ritiene che il fenomeno gestionale abbia dato vita a un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1. Lett. e) del TUEL, senza il rispetto della relativa procedura di riconoscimento.

- o L'esperto ha svolto attività gestionale, in contrasto con la giurisprudenza contabile.
- o La rinuncia al compenso, in disparte i profili civilistici legati a una possibile successiva richiesta di pagamento, non influisce, ai fini del controllo, sulla irregolarità dell'incarico, considerato anche che gli atti adottati non risultano modificati o ritirati in autotutela, compresa la citata determina di liquidazione n. 692 del 30.12.2025 della Responsabile dell'area II.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana

ACCERTA

la non conformità dell'incarico conferito al dott. Carmelo Calabrese alle disposizioni di cui dell'art. 14 della L.R. Sicilia n. 7/92 e s.m.i. e a quelle sul procedimento di spesa e sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio del T.U.E.L. (artt. 191 e 194 del d. lgs. n. 267 del 2000);

RICHIEDE ALL'ENTE

la puntuale osservanza delle disposizioni normative disciplinanti la materia *de qua*;

INVITA

- l'amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi, dando riscontro a questa Sezione delle iniziative conseguentemente assunte;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo;
 - copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune di Furnari (ME);
 - copia della presente pronuncia sia trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei conti;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione “*Amministrazione Trasparente*”) ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio in data 08.04.2026.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

Depositato in Segreteria il 14 aprile 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Monica Sanzo

IL PRESIDENTE

(Maria R. A. Aronica)